
SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 09/05/2025, n. 12290

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Relatore
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere
Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15648/2024 R.G.

proposto da:

Mo.Fl., La.Ca., elettivamente domiciliati in C (Omissis), presso lo studio dell'avvocato IPPOLITO ROBERTO che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-ricorrenti-

Contro

TUTORE MINORI Fi.An., rappresentato e difeso dall'avvocato NUCCI ORNELLA, come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

Nonché

contro PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO CATANZARO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI CATANZARO

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 5/2024 depositata il 25/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:

Con ordinanza n. 13392/2022 la Corte di cassazione ebbe ad annullare con rinvio la sentenza n. 8/2021 della Corte di Appello di Catanzaro che, in integrale riforma delle impugnate sentenze del locale Tribunale per i Minorenni nn. 45/2019, 46/2019 e 47/2019, aveva revocato la dichiarazione dello stato di adottabilità di Mo.Mi. (nato a C il (Omissis)), Mo.El. (nata a S il (Omissis)) e Mo.Fa. (nata a C il (Omissis)), figli biologici di Mo.Fl. e di La.Ca., ed aveva contestualmente disposto "che gli stessi rientrino nella propria famiglia entro il termine di quattro mesi dal deposito della presente sentenza, secondo un percorso graduale da predisporre e da seguirsi dal servizio sociale competente per territorio di dimora dei minorenni".

La Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, con sentenza n. 5/2024, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei tre minori confermando l'affidamento e la collocazione in essere e ha disposto che i genitori biologici non abbiano più contatti con gli stessi.

Mo.Fl. e La.Ca. hanno proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con quattro motivi, illustrati con memoria. L'avvocato Fi.An., tutore dei minori, ha replicato con controricorso.

È stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE:

2.- Preliminarmente va respinta la richiesta di trattazione in pubblica udienza avanzata dai ricorrenti. Invero, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez. U. n. 14437/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. U. n. 8093/2020).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. n.6118/2021; Cass. n. 8757/2021), per cui la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.

3.- Il ricorso propone inizialmente (fol.4) le seguenti sintesi dei motivi:

Primo motivo - nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 331 c.p.c., 15, 17 L. 184/1983, per non avere la Corte di Appello integrato il contraddittorio nei confronti del tutore e dei genitori naturali dei minori;

Secondo motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, c.p.c., per avere motivato in maniera apparente circa lo stato di abbandono dei minori, a parere dei ricorrenti, non sussistente;

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1,8,12 co.1, 15 e 17 co. 4, 2729 c.c., della Convenzione di Strasburgo resa esecutiva con legge n. 357/1974; degli artt. 29 e 30 Cost., per non avere la Corte valutato all'attualità ed in concreto lo stato di abbandono;

Quarto motivo: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 112,132 n. 4, c.p.c., per avere motivato in maniera apparente il motivo di impugnazione volto a dimostrare la modifica della situazione attuale.

Nessuno degli enunciati motivi, però, trovato specifico e consequenziale sviluppo, nel ricorso, se non il quarto.

Nel corpo del ricorso, l'"Esposizione dei motivi", che inizia a fol. 30, deduce che "La Corte di appello di Catanzaro, nella cospicua parte motiva statuita sul punto, ha errato nella parte in cui ha ritenuto ancora attuali e determinanti le relazioni dei Servizi Sociali e sulla base dei quali ha costruito l'intero impianto decisorio", procedendo ad una disamina critica delle valutazioni compiute dalla Corte territoriale che si risolve su un piano di merito.

Poi è dedotta "La contraddittorietà della motivazione per violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., per avere dapprima, la Corte d'Appello, affermato e poi escluso che le ipotesi tipiche richieste – morte, abbandono e disinteresse del genitore – siano quelle rilevanti per l'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari. A sostegno della decisione, sulla base delle criticità evidenziate dalla CTU espletata in grado di riassunzione, circa l'eventuale recupero delle competenze genitoriali, la Corte d'Appello ha affermato: la sussistenza di un'incapacità strutturale di entrambi i genitori di potersi occupare adeguatamente dei figli, i quali pertanto si trovano in una condizione di abbandono morale e materiale..." (fol. 41). Quindi i ricorrenti sostengono che "Orbene dalla lettura della sentenza impugnata, complessivamente, emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazione attuale della situazione dalla quale far derivare la valutazione della idoneità dei genitori e l'eventuale stato di abbandono. Peraltro, la valutazione si fonda in larga parte sull'appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso da quello delle famiglie affidatarie, e da un giudizio negativo sulla volontà d'integrazione, contrastato dalla rappresentazione della situazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vita interpersonali e di stabilizzazione sociale." (fol.42). La memoria ribadisce quanto dedotto con il ricorso.

4.- Il ricorso è inammissibile sotto vari profili e va respinto.

Invero, come eccepito dal controricorrente, il ricorso risulta reso in violazione dei requisiti formali di chiarezza e di autosufficienza; va aggiunto che lo stesso non coglie e non censura pertinentemente la ratio decidendi, laddove prospetta la mera apparenza della motivazione.

La decisione impugnata è, infatti, ampiamente motivata all'attualità, tenendo conto dell'esito della CTU disposta in sede di rinvio, con puntuale ricostruzione di tutta la complessa ed articolata vicenda familiare.

5.- è opportuno rammentare che "La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della L. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto." (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).

Invero, l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi "tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento." (Cass. n. 24717/2021).

Come è stato già in passato esplicitato, il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass. n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al raffronto tra il modello culturale italiano e quello filippino).

Va, altresì, rammentato che la situazione di abbandono è configurabile "...non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del

legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine" (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).

Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015).

6.- Nel caso di specie, la Corte di appello, in attuazione del dictum della Cassazione, con cui era stato disposto il rinvio, ha proceduto all'approfondito esame delle condizioni dei genitori e della complessa situazione familiare ed ha dichiarato lo stato di abbandono e l'adottabilità, pur riconoscendo l'impegno profuso dai genitori per migliorare le proprie competenze, perché ha riscontrato l'impossibilità a che il percorso necessario all'acquisizione di consapevoli ed adeguate competenze genitoriali potesse svolgersi in tempi congrui alle esigenze di vita ed evolutive dei minori, ciò in considerazione della immaturità emotiva e cognitiva manifestata dalla madre, di cui non è ipotizzabile una risoluzione neppure a lungo termine (fol. 22) e della instabilità emotiva del padre, con personalità caratterizzata dalla presenza di disturbi d'ansia (fol.18) tenuto a prendersi cura già della compagna.

La Corte territoriale ha preso in esame, quindi, in maniera puntuale le condizioni di vita e psicologiche dei bambini, collocati in affido preadottivo, anche se su questo aspetto i ricorrenti non si soffermano. Nel valutare il loro superiore interesse, la Corte di merito ha evidenziato le condizioni critiche in cui versavano i bambini, in stato di malnutrizione, al momento dei primi controlli, a seguito dei quali vennero ricoverati in struttura, e i progressivi miglioramenti susseguitisi nel tempo, sia per le loro condizioni psichiche e fisiche, sia nel rapporto tra germani (le due sorelle sono affidate insieme, ed intrattengono rapporti con il fratello) che nel rapporto con le famiglie collocatarie, sia per quanto riguarda l'attività scolastica e ludica, evidenziando, quanto al rapporto con i genitori naturali ed al periodo trascorso con loro, che di ciò i minori non hanno ricordi piacevoli o, addirittura, non hanno ricordi.

La motivazione, a differenza di quanto lamentano i ricorrenti, è fondata proprio sull'impossibilità del raggiungimento da parte dei genitori di competenze adeguate alla

gestione e all'assistenza dei tre figli, senza che alcun rilievo sia stata attribuito al differente contesto culturale, a differenza di quanto deducono i ricorrenti.

A fronte di ciò, le critiche si traducono in un'impropria sollecitazione del riesame del merito, sia pure nell'intento di preservare la propria funzione genitoriale; tale obiettivo si scontra, però, con l'accertamento del mancato raggiungimento di competenze genitoriali adeguate (fol.22/27 della sent. imp.) e con i progressi complessivamente riscontrati nelle persone dei minori a seguito dei percorsi di sostegno e dei provvedimenti di affido messi in atto (fol.28/30).

7.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese si compensano in ragione della peculiarità della vicenda.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Non è dovuto il pagamento di un'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, non è soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso;

- Spese compensate;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2025.